



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**DIREZIONE CENTRALE RETE ASSOCIATIVA  
SETTORE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LOGISTICA E MOBILITA'**

Roma, 15/12/2021

Prot. 0009125

Com. n. 47

**Oggetto: Emergenza Coronavirus: ordinanza 14 dicembre 2021 del Ministro della Salute su disciplina spostamenti da e verso Estero**

*Prorogata, con alcune modifiche, fino al prossimo 31 gennaio la disciplina degli spostamenti da e verso l'Estero*

Publicata sul sito internet del Ministero della Salute, [l'Ordinanza del 14 dicembre](#) che, a partire da domani, introduce alcune modifiche alla disciplina degli spostamenti da e verso l'Estero ([cfr ns. circ n.44](#)), prorogandola fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio p.v..

L'Ordinanza modifica gli adempimenti necessari per gli ingressi in Italia da parte delle persone che abbiano soggiornato o transitato, nei 14 giorni precedenti, nei Paesi e territori **dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e di Svizzera, Andorra e Principato di Monaco (Elenco C Allegato 20 DPCM 2 marzo 2021)** introducendo:

- L'obbligo di presentare al vettore o a chiunque sia deputato ai controlli l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Italia, a **test molecolare**, a mezzo di tampone risultato negativo, ovvero a un **test antigenico**, nelle 24 ore precedenti l'ingresso in Italia, risultato negativo;
- L'obbligo di presentare al vettore o a chiunque sia deputato ai controlli di una delle certificazioni del cosiddetto green pass rafforzato (da vaccinazione, da guarigione, o mista), in assenza delle quali si applica la misura **dell'isolamento fiduciario per 5 giorni**, nell'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, alla fine di tale periodo.



L'Ordinanza modifica, inoltre, **l'elenco D** dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, dei Paesi extraeuropei dai e verso i quali sono consentiti spostamenti senza limitazioni nelle motivazioni, che, ora comprende:

Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito, Repubblica di Corea, Stati Uniti, Emirati arabi, Uruguay, Taiwan, Hong Kong e Macao.

Per le persone, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in tali Paesi, **viene ridotta a sole 24 ore dall'effettuazione la validità del tampone antigenico** da poter presentare, per l'ingresso in Italia, unitamente agli altri adempimenti previsti.

Analoga riduzione a 24 ore della validità del test antigenico viene introdotta per gli ingressi in Italia dagli altri Paesi extraeuropei a maggior rischio (**Elenco E**).

**Cessano di essere esclusi**, inoltre, dagli obblighi di **sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario**, quando prescritti dalla disciplina degli ingressi in Italia, **gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora**, (lettera o) art 51, comma 7 DPCM 2 marzo 2021).

Prorogate, infine, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza nazionale e comunque non oltre il 31 gennaio p.v., le particolari limitazioni degli ingressi in Italia introdotte, a seguito della diffusione della variante omicron del Virus, da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini ([ordinanza 26 novembre 2021](#)).

Cordiali saluti

Il Responsabile  
Enrico Zavi